

d) WP4 – Realizzazione di un database

A partire dal 2021, con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) N. 848/2018, sarà obbligo per ciascuno Stato Membro dotarsi di un database relativo alla disponibilità per il mercato di individui giovanili e uova di pesci, crostacei e molluschi prodotti e allevati con metodo biologico (Art. 26)¹.

La COISPA, incaricata dal CREA, sulla base dei contenuti della proposta di nuova regolamentazione sull'agricoltura biologica, successivamente divenuta Regolamento (UE) N. 848/2018, ha realizzato un database per la consultazione della disponibilità per il mercato di individui giovanili e uova di pesci, crostacei e molluschi prodotti e allevati con metodo biologico.

Il database è concepito come un web-tool, open source, dotato di un'interfaccia grafica che ha lo scopo di guidare l'utente (operatore biologico) nelle operazioni di registrazione/login, ricerca tramite filtri personalizzati, visualizzazione dei dati, stampa e esportazione delle ricerche effettuate.

La gestione del popolamento della base di dati, la modifica, cancellazione e aggiornamento dei dati presenti nell'archivio è, di norma, riservata al manager di sistema.

Il popolamento della base di dati avviene su richiesta dell'operatore biologico, in base alla compilazione on-line di un modulo di:

1. Richiesta di iscrizione;
2. Richiesta di modifica;
3. Richiesta di cancellazione.

L'aggiornamento del database avviene, di norma, su iniziativa dell'operatore biologico (il manager di sistema provvederà autonomamente ad azzerare i lotti alle scadenze indicate dall'operatore).

Il database è organizzato per contenere le seguenti informazioni:

1. Il nome scientifico della specie, la nomenclatura italiana e inglese;
2. La specifica che si tratta di uova, o individui giovanili di pesci, crostacei e molluschi;
3. La data di produzione ed il lotto, e/o il periodo presunto di disponibilità;
4. La quantità disponibile;
5. Il nome e i dettagli del produttore;
6. Il codice anagrafe acquacoltura;
7. I paesi, le aree o regioni dove sono state prodotte le uova o gli individui giovanili di pesci, crostacei e molluschi (possibilmente la posizione GPS dell'impianto di produzione);
8. Lo stato sanitario (Council Directive 2006/88 EC).

Il database è strutturato in modo bilingue, ovvero le informazioni sono inserite nella lingua del paese di riferimento, oltre alla lingua inglese. Inoltre, il database può essere gestito:

1. In modo centralizzato per tutti i paesi europei;

¹ Articolo 26

Raccolta di dati riguardanti la disponibilità sul mercato di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione, di animali biologici e di novellame di acquacoltura biologico

1. Ogni Stato membro provvede alla costituzione di una banca dati regolarmente aggiornata nella quale è elencato il materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione disponibile sul suo territorio, escluse le plantule, ma inclusi i tuberi-seme di patate. IT 14.6.2018 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150/33

2. Gli Stati membri dispongono di sistemi che consentono agli operatori che commercializzano materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione, animali biologici o novellame di acquacoltura biologico, e che sono in grado di fornirli in quantità sufficiente ed entro tempi ragionevoli di rendere pubblici, su base volontaria e a titolo gratuito, unitamente ai loro nomi e recapiti, informazioni su quanto segue:

- a) il materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione disponibile, come il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico o di varietà biologiche adatte alla produzione biologica, escluse le plantule, ma inclusi i tuberi-seme di patate; la quantità in peso di tale materiale; il periodo dell'anno in cui è disponibile; tale materiale è elencato utilizzando almeno il nome scientifico latino;
- b) gli animali biologici che possono essere oggetto di una deroga a norma dell'allegato II, parte II, punto 1.3.4.4; il numero degli animali disponibili suddivisi per sesso; informazioni, se del caso, relative alle diverse specie di animali per quanto riguarda le razze e le linee genetiche disponibili; le razze degli animali; l'età degli animali; qualsiasi altra informazione pertinente;
- c) il novellame d'acquacoltura biologico disponibile nell'azienda e lo stato sanitario ai sensi della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (1) e la capacità di produzione per ciascuna specie di acquacoltura.

3. Gli Stati membri possono inoltre istituire sistemi che consentano agli operatori che commercializzano razze e linee genetiche adatte alla produzione biologica conformemente all'allegato II, parte II, punto 1.3.3, o pollastre biologiche e che siano in grado di fornire tali animali in quantità sufficiente ed entro tempi ragionevoli, di rendere pubbliche le informazioni pertinenti su base volontaria e a titolo gratuito, unitamente ai loro nomi e recapiti.

4. Gli operatori che optano per l'inserimento delle informazioni sul materiale riproduttivo vegetale, sugli animali o sul novellame d'acquacoltura nei sistemi di cui ai paragrafi 2 e 3 assicurano che le informazioni siano aggiornate regolarmente e stralciate dagli elenchi una volta che il materiale riproduttivo vegetale, gli animali o il novellame d'acquacoltura non siano più disponibili.

5. Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono continuare a utilizzare i sistemi di informazione pertinenti già esistenti.

6. La Commissione rende pubblico il collegamento ipertestuale a ciascun sistema o banca dati nazionale su un apposito sito Internet della Commissione stessa, al fine di consentire agli utenti di accedere a tali banche dati o sistemi in tutta l'Unione.

7. La Commissione può adottare atti di esecuzione per fornire:


- a) dettagli tecnici per la costituzione e il mantenimento delle banche dati di cui al paragrafo 1 e dei sistemi di cui al paragrafo 2;
- b) specifiche per quanto riguarda la raccolta di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2;
- c) dettagli tecnici per quanto riguarda le modalità di partecipazione alle banche dati nazionali di cui al paragrafo 1 e ai sistemi di cui ai paragrafi 2 e 3; e d) dettagli per quanto riguarda le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere a norma dell'articolo 53, paragrafo 6.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

2. alternativamente, a livello locale, con un collegamento ipertestuale ad un apposito sito Internet della Commissione.

Nella versione dimostrativa attuale, che è ospitata sul sito della COISPA, sono presenti un database italiano ed uno inglese. Di seguito sono riportate alcune delle pagine di menu e due tabelle con le qualifiche sanitarie (Tabelle 21 e 22). Per ognuna delle malattie indicate in Tabella 21, deve essere indicato uno degli stati sanitari indicati in Tabella 22.













Allegato



Home > Lotti Di Produzione

MENU

Aggiungi Lotto di produzione (Registro Italiano) Esporta Stampa

<input type="checkbox"/> Codice identificativo lotto	Uova/Giovanili	Gruppo faunistico	Specie	Anno	Da	A	Quantita	Stato sanitario	Data di produzione	Allevamento	Azioni
<input type="checkbox"/> 3	uova	pesce	Branzino	2018	febbraio	luglio	2147483647	categoria I (a) e (b) - Anemia...	05/04/2018	BR567	 
<input type="checkbox"/> 71	uova	pesce	Orata	2018	agosto	novembre	33333	categoria I (a) e (b) - Setticiemia...	01/11/2017	GL2834	 
<input type="checkbox"/> 1	giovanili	pesce	Branzino	2018	gennaio	febbraio	500000		01/11/2017	BR567	 
<input type="checkbox"/> 2	giovanili	molluschi	Mitilo mediterraneo	2018	aprile	giugno	2147483647	categoria I (a) e (b) - Infezione...	01/01/2018	BR567	 
<input type="checkbox"/> 70	giovanili	pesce	Salmone	2018	gennaio	giugno	2147483647	categoria V - Malattia da virus...	02/11/2017	BR567	 
<input type="checkbox"/> 67	giovanili	pesce	Branzino	2017	novembre	dicembre	5000000	categoria I (a) e (b) - Necrosi...	01/11/2017	GL2834	 

25 Pagina 1 di 1 Visualizza 1 alla 6 di 6 elementi

Page rendered in 0.1872 seconds

Tabella 21. Malattie degli animali acquatici e relativi acronimi (in italiano ed inglese).

Malattie degli animali acquatici	Aquatic diseases
Necrosi ematopoietica epizootica	Epizootic haematopoietic necrosis
Setticemia emorragica virale (VHS)	Viral haemorrhagic septicaemia (VHS)
Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)	Infectious haematopoietic necrosis (IHN)
Anemia infettiva del salmone (ISA)	Infectious salmon anaemia (ISA)
Malattia da virus erpetico (KHV)	Koi herpes virus disease (KHV)
Viremia primaverile delle carpe (SVC)	Spring viraemia of carp (SVC)
Malattia dei punti bianchi	White spot disease
Malattia della testa gialla	Yellowhead disease
Sindrome di Taura	Taura syndrome
Infezione da <i>Perkinsus marinus</i>	Infection with <i>Perkinsus marinus</i>
Infezione da <i>Microcytos mackini</i>	Infection with <i>Microcytos mackini</i>
Infezione da <i>Marteilia refringens</i>	Infection with <i>Marteilia refringens</i>
Infezione da <i>Bonamia ostreae</i>	Infection with <i>Bonamia ostreae</i>
Infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>	Infection with <i>Bonamia exitiosa</i>

Tabella 22. Stato sanitario da riportare e relativo riferimento normativo (in italiano ed inglese).

Stato sanitario	Health status
Categoria I Dichiarata indenne da malattia in conformità dell'articolo 49(1)(a) o (b) o dell'articolo 50(1)(a) o (b) nessuna specie suscettibile è presente nell'azienda	Category I Declared disease-free in accordance with Article 49(1)(a) or (b) or Article 50(1)(a) or (b) no susceptible species are present in the farm
Categoria I Dichiarata indenne da malattia in conformità dell'articolo 49(1)(c) o dell'articolo 50(1)(c)	Category I Declared disease-free in accordance with of Article 49(1)(c) or of Article 50(1)(c).
Categoria II Non dichiarata indenne da malattia ma soggetta a programma di sorveglianza approvato in conformità dell'articolo 44(1)	Category II Not declared disease-free but subject to a surveillance programme approved in accordance with Article 44(1).
Categoria III Non notoriamente infetta ma non soggetta al programma di sorveglianza per l'ottenimento dello status di indenne da malattia	Category III Not known to be infected but not subject to surveillance programme for achieving disease free status.
Categoria IV Notoriamente infetta ma soggetta a programma di eradicazione approvato in conformità dell'articolo 44(2)	Category IV Known to be infected but subject to an eradication programme approved in accordance with Article 44(2).
Categoria V Notoriamente infetta. Soggetta a misure minime di lotta secondo quanto previsto al capo V.	Category V Known to be infected. Subject to minimum control measures as provided for in Chapter V.